

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. III
n. 2

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

composta dai senatori

GASPARRI Maurizio, Presidente, D'ANGELO Grazia, CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore, Vicepresidenti, AUGUSSORI Luigi, GRASSO Pietro, Segretari, BALBONI Alberto, BONIFAZI Francesco, CRUCIOLI Mattia, DE FALCO Gregorio, DURNWALDER Meinhard, EVANGELISTA Elvira Lucia, GALLICCHIO Agnese, GIARRUSSO Mario Michele, GINETTI Nadia, MALAN Lucio, MODENA Fiammetta, PAROLI Adriano, PELLEGRINI Emanuele, PILLON Simone, RICCARDI Alessandra, ROSSOMANDO Anna, TESEI Donatella e URRARO Francesco

(RELATORE PAROLI)

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(Edoardo PATRIARCA)

Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 2019

INDICE

1.	La proclamazione del senatore Edoardo Patriarca	<i>Pag.</i> 3
2.	Il ricorso del candidato Corti e le osservazioni del senatore Patriarca a norma dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri	" 3
3.	L'istituzione di un Comitato per la revisione delle schede bianche, nulle e contestate assegnate e non assegnate del collegio uninominale n. 5 (Modena)	" 4
4.	L'apertura del procedimento di contestazione	" 5
5.	Lo svolgimento della seduta pubblica del 16 luglio 2019	" 5
6.	Le conclusioni della Giunta e la proposta di annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca	" 6

1. La proclamazione del senatore Edoardo Patriarca

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito delle elezioni per il Senato svoltesi il 4 marzo 2018, l'Ufficio elettorale regionale dell'Emilia-Romagna, dopo aver determinato la cifra elettorale individuale conseguita da ciascun candidato negli 8 collegi uninominali della regione, ha proclamato eletto, in ciascun collegio, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi. In particolare nel collegio uninominale n. 5 (Modena) è stato proclamato eletto il senatore Edoardo Patriarca che aveva conseguito 85.542 voti. Il primo dei non eletti nel collegio è risultato Stefano Corti che aveva conseguito 85.504 voti.

2. Il ricorso del candidato Corti e le osservazioni del senatore Patriarca a norma dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri

Avverso l'elezione del senatore Patriarca, in data 3 aprile 2018, ha proposto reclamo il candidato Stefano Corti lamentando la mancata attribuzione di almeno 91 voti di preferenza.

Il ricorrente lamenta una serie di irregolarità che si sarebbero verificate nel corso delle operazioni di scrutinio; in particolare, in primo luogo si sarebbe verificata una ingiustificata interruzione dello scrutinio di circa 3 ore quando mancavano 15 sezioni da scrutinare e il ricorrente risultava in vantaggio rispetto al senatore poi proclamato. Inoltre, ci sarebbe un numero elevato di schede annullate, a causa di un'incerta interpretazione in ordine ai segni di preferenza riportati dagli elettori, come accertato dal ricorrente presso vari rappresentanti di lista e alcuni presidenti di seggio e documentato da una serie di dichiarazioni sostitutive per atto di notorietà fornite dai predetti soggetti ed allegate al ricorso.

Il ricorrente indica quindi una serie di sezioni nelle quali si sarebbero verificate le predette irregolarità e chiede in via principale la revisione di tutte le schede dichiarate nulle nel collegio n. 5 e delle 15 schede dichiarate nulle a conclusione della verifica delle schede contestate svolta presso l'Ufficio elettorale regionale e in via subordinata la revisione nelle schede dichiarate nulle nelle sezioni indicate nel ricorso. In esito a tale revisione chiede quindi di dichiarare contestata l'elezione del senatore Edoardo Patriarca.

In data 6 luglio 2018 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti segnalando altre sezioni nelle quali ci sarebbero state irregolarità nell'annullamento dei voti e nella compilazione dei documenti relativi all'esito dello scrutinio.

In data 18 settembre 2018, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione del ricorso al senatore Edoardo Patriarca.

In data 8 ottobre 2018 il senatore Patriarca ha inviato una memoria nella quale si eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in quanto si tratterebbe di un ricorso chiaramente esplorativo volto a sollecitare una nuova valutazione da parte della Giunta delle schede dichiarate nulle dai singoli seggi elettorali e ribadite dall'Ufficio elettorale regionale, nonché dal Ministero dell'interno che ha pubblicato i definitivi risultati elettorali senza fornire il principio di prova richiesto dalla giurisprudenza in materia. Infatti, nel caso di specie, l'autocertificazione del rappresentante di lista, redatta in epoca successiva alle operazioni elettorali e non contenuta nei verbali delle sezioni non sarebbe motivo sufficiente per l'annullamento delle operazioni elettorali.

Il senatore Patriarca cita la giurisprudenza amministrativa in materia secondo la quale, nel giudizio elettorale, la mancata verbalizzazione delle contestazioni nella attribuzione dei voti di lista e di preferenza, da parte dei rappresentanti di lista, rende irrilevanti le dichiarazioni da questi successivamente rese.

Secondo il senatore Patriarca il ricorso apparrebbe inammissibile anche sotto il profilo della irregolarità nella verbalizzazione delle operazioni elettorali invocata dal ricorrente nei motivi aggiunti.

Infatti, anche dove dovessero risultare esistenti tali errate verbalizzazioni, si tratta evidentemente di meri errori formali che non inficiano la validità sostanziale delle operazioni elettorali. Inoltre, facendo i verbali, in quanto atti pubblici, piena prova fino a querela di falso, la loro eventuale contestazione imporrebbe la proposizione di detto rimedio innanzi al giudice competente. In difetto di tale rimedio la giurisprudenza è pacifica nel ritenere mere irregolarità non invalidanti le operazioni elettorali, le eventuali inesatte erronee indicazioni contenute nei verbali in ordine ai risultati delle operazioni aritmetiche in essi riportati, trattandosi di meri errori contabili.

Il senatore Patriarca ha chiesto pertanto di dichiarare inammissibili e comunque infondate le censure sollevate dal ricorrente nel ricorso e nei motivi aggiunti.

3. L'istituzione di un Comitato per la revisione delle schede bianche, nulle e contestate assegnate e non assegnate del collegio uninominale n. 5 (Modena)

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato nella seduta del 25 settembre 2018 l'istituzione di un Comitato composto, dal senatore Paroli, relatore per la regione, dai senatori Augussori, Cucca, Durnwalder e dalla senatrice Gallicchio per la revisione delle schede dichiarate nulle e delle schede contestate, assegnate e non assegnate dall'Ufficio elettorale regionale, mandato poi integrato nella seduta del 9 aprile 2019 anche con la verifica delle schede bianche.

Il Comitato si è riunito nelle sedute del 19 dicembre 2018; 15,16 antimeridiana, 16 pomeridiana, 22 e 30 gennaio 2019; 20 e 26 marzo 2019; 4, 9, 10, 11, 17, 18 e 30 aprile 2019; 15 e 29 maggio 2019; 3, 4 e 17 giugno 2019 per una durata complessiva di circa 31 ore; in particolare, sono state esaminate 4.408 schede nulle, 3.154 bianche e 14 schede contestate non assegnate.

Nella sua concreta attività il Comitato ha pertanto ritenuto di applicare, con prudente apprezzamento e senza rigidi automatismi, i criteri di revisione delle schede elettorali che in via astratta e generale la Giunta ha definitivamente adottato, dopo un'articolata discussione, nella seduta del 20 novembre 2018.

Nello specifico, il Comitato ha reputato che il principio basilare da seguire nell'istruttoria fosse rappresentato dal *favor voti* diretto a salvaguardare la validità dei voti contenuti nella scheda ogni qualvolta potesse desumersi la volontà effettiva dell'elettore, nel pieno rispetto dei parametri di univocità e non riconoscibilità del voto.

Questa indicazione è stata applicata in concreto nella casistica che si è riscontrata durante lo scrutinio delle schede ed ha raccolto il sostanziale consenso di tutti i componenti del Comitato che ha quindi proceduto alla revisione delle schede, senza che fosse mai necessaria una votazione.

Si fa presente che in tre sezioni (Modena 137, Sassuolo 23 e Vignola 17) il Comitato, dopo aver appurato che la busta non conteneva al suo interno le schede nulle e bianche che invece risultavano numericamente indicate nel verbale di sezione, ha richiesto da parte degli Uffici competenti la trasmissione di tutte le schede o della stessa busta, riuscendo così a recuperare effettivamente e a verificare di conseguenza le schede nulle e bianche.

Si deve poi dar conto che tra le schede nulle e bianche sono state inserite, in pochissimi casi, schede che, provviste del tagliando antifrode, contenevano un segno di voto validamente espresso. Tali schede non sono state prese in considerazione.

Sulla base della revisione effettuata dal Comitato è risultato che il candidato Corti ha recuperato 276 voti (43 bianche validate, 231 nulle validate e 2 contestate validate), mentre il senatore Patriarca ha recuperato 183 voti (16 bianche validate, 165 nulle validate e 2 contestate validate); sulla

base dei dati di proclamazione degli Uffici elettorali competenti si ricorda che il senatore Patriarca è risultato eletto con uno scarto di 38 voti rispetto al candidato Corti, primo dei non eletti.

4. L'apertura del procedimento di contestazione

Nella seduta del 26 giugno 2019, la Giunta - su conforme proposta del relatore, che ha riassunto gli esiti dell'istruttoria condotta dal Comitato - ha deliberato all'unanimità, di accogliere il ricorso del signor Stefano Corti e di dichiarare pertanto contestata l'elezione del senatore Edoardo Patriarca.

Il Presidente della Giunta ha stabilito, d'intesa con il Presidente del Senato, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, che l'udienza pubblica avesse luogo l'11 luglio 2019. Successivamente l'udienza è stata rinviata al 16 luglio 2019.

Tali decisioni del Presidente sono state immediatamente comunicate al senatore Patriarca e al ricorrente candidato Corti. L'avviso di contestazione è stato tempestivamente affisso, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, nell'atrio dei palazzi del Senato.

Il ricorrente Corti ha conferito procura speciale all'avvocato Tiziano Ugoccioni, mentre il senatore resistente ha conferito procura speciale all'avvocato Antonio Avino Murgia.

5. Lo svolgimento della seduta pubblica del 16 luglio 2019

Nella seduta pubblica, dopo che il relatore ha illustrato l'esito degli accertamenti svolti dal Comitato per la revisione delle schede, è intervenuto l'avvocato Ugoccioni, difensore del ricorrente Corti, il quale ha eccepito preliminarmente la tardività della memoria presentata dal resistente ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento della verifica dei poteri ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni a cui il Comitato e la Giunta sono pervenuti al termine degli accertamenti istruttori che hanno evidenziato un'inversione di graduatoria a favore del signor Corti.

Il senatore resistente Patriarca ha dato lettura integrale di una memoria predisposta dal suo difensore, impossibilitato ad intervenire alla seduta pubblica. In particolare, il senatore Patriarca ha rilevato che le irregolarità nel collegio uninominale di Modena sono dovute ad una errata interpretazione delle modalità di assegnazione del voto. L'attività del Comitato di revisione schede non ha fatto altro che confermare tali irregolarità dimostrando che nei seggi elettorali del collegio in oggetto si siano commessi degli errori di interpretazione del voto. Ha richiesto, quindi, in via principale, la revisione di tutte le schede elettorali del collegio uninominale di Modena e, in via subordinata, la revisione per campione delle schede valide.

Dopo un quesito rivolto dal Presidente al senatore Patriarca in ordine ai motivi che hanno reso impossibile al suo difensore di intervenire in seduta pubblica, l'avvocato Ugoccioni ha sottolineato in replica che la richiesta di revisione di tutte le schede del collegio è del tutto generica ed infondata e non sorretta dal principio di prova.

Il ricorrente Corti ha svolto un breve intervento in cui ha ringraziato la Giunta e il Comitato per l'attività svolta che ha evidenziato la piena fondatezza del ricorso elettorale presentato.

Il senatore Patriarca infine ha replicato reiterando la sua richiesta di revisione di tutte le schede evidenziando che, così come era esiguo lo scarto iniziale tra lui e il ricorrente prima dell'istruttoria, tale scarto resta altrettanto esiguo e tale da giustificare un ulteriore approfondimento da parte della Giunta.

La Giunta si è quindi riunita in camera di consiglio ed ha adottato a maggioranza la seguente decisione, della quale il Presidente ha dato immediata lettura in seduta pubblica:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca (regione Emilia Romagna) decisa dalla Giunta nella seduta del 26 giugno 2019; preso atto dell'istruttoria svolta dal Comitato per la revisione delle schede elettorali, in seduta pubblica, uditi l'esposizione del relatore, senatore Paroli, e gli interventi delle parti; riunitasi in camera di consiglio; visti gli articoli: 66 della Costituzione; 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri; rigettata la richiesta di rinvio presentata dal senatore resistente;

delibera

l'annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca in Emilia Romagna.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato entro il previsto termine di venti giorni dall'adozione della presente decisione».

6. Le conclusioni della Giunta e la proposta di annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca

La predetta decisione si fonda sulle seguenti motivazioni.

In primo luogo, la Giunta ha esaminato l'eccezione preliminare sollevata dal senatore resistente Patriarca nel corso della seduta pubblica, con la richiesta di un differimento della data della seduta pubblica al fine di permettere la partecipazione del difensore dello stesso senatore, impossibilitato ad intervenire.

Al riguardo, si osserva che la presenza delle parti e degli avvocati che le assistono non è affatto obbligatoria e che, pertanto, la Giunta può procedere ugualmente, anche in loro assenza, allo svolgimento della seduta pubblica e della successiva camera di consiglio per la decisione. Acclarato infatti che della seduta pubblica è stata data conoscenza alle parti interessate, nei termini e secondo le modalità prescritte dal Regolamento per la verifica dei poteri, l'eventuale mancata presenza delle parti non può costituire motivo di impedimento per i lavori dell'organo parlamentare.

La richiesta di rinvio della seduta, presentata da uno dei difensori, a causa della sua impossibilità a partecipare alla stessa, va inoltre valutata tenuto conto dei principi della ragionevole durata del procedimento e della collaborazione processuale, dovendosi considerare non solo le esigenze del difensore che chiede il rinvio, ma anche le esigenze organizzative generali dell'organo parlamentare e quelle dell'altra parte coinvolta. Non può quindi essere riconosciuto un diritto potestativo al rinvio della discussione ogni qualvolta il difensore si trovi impossibilitato a presentarsi personalmente in seduta per assolvere il proprio mandato, occorrendo valorizzare il dovere di cooperazione che fa obbligo al difensore di porre in essere ogni attività, materiale o giuridica, necessaria e sufficiente a rendere ugualmente possibile la celebrazione del procedimento, anche attraverso l'istituto della sostituzione processuale.

In tal senso, quindi, la difesa tecnica è del tutto facoltativa come peraltro si ricava dall'articolo 16, comma, 2 del Regolamento per la verifica dei poteri che stabilisce che "*Le parti possono farsi rappresentare da un solo avvocato...*"; nel caso in esame, non si può poi certamente sostenere che i diritti di difesa del senatore resistente siano stati in qualche modo compromessi od affievoliti poiché

lo stesso senatore Patriarca ha avuto modo di illustrare alla Giunta i contenuti della memoria predisposta dal proprio difensore, dandone integrale lettura.

Si tenga infine presente che, in senso conforme, nel caso della seduta pubblica del 4 ottobre 2013 per la contestazione dell'elezione del senatore Berlusconi, non era presente lo stesso senatore resistente, Berlusconi, e nemmeno un suo difensore, circostanza che non ha precluso alla Giunta di procedere allo svolgimento della seduta pubblica ed alla pronuncia della decisione. In senso sostanzialmente analogo, si ricordano gli ulteriori precedenti delle sedute pubbliche del 14 febbraio 1980 (VIII Legislatura) e del 17 dicembre 1987 (X Legislatura).

Con le motivazioni esposte, quindi, l'istanza di rinvio è stata rigettata.

Occorre, inoltre, evidenziare che il resistente senatore Patriarca, durante la seduta pubblica, ha avanzato, in via principale, una richiesta di revisione di tutte le schede elettorali del collegio uninominale n. 5 di Modena e, in via subordinata, di revisione per campione delle schede valide. Tale richiesta, esaminata in camera di consiglio, non è stata accolta, tenuto conto che lo stesso dettato normativo dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri prevede la possibilità di una revisione delle schede valide soltanto «ove ritenuto essenziale», limitando ulteriormente (rispetto alla precedente normativa) il ricorso a tale accertamento, nel senso di permetterlo solo nei casi in cui senza di esso resterebbero del tutto indefinite le cifre elettorali (v. in tal senso Atti Senato, XI Leg., Doc III, n. 1).

Nel caso in questione, inoltre, appare significativo che il Comitato appositamente istituito abbia già svolto un'istruttoria assai estesa, mediante la verifica di tutte le schede nulle, bianche e contestate, secondo il mandato conferito dalla Giunta.

Pertanto, l'eventuale decisione di accogliere l'istanza di riesame delle schede valide correrebbe il rischio di apparire meramente dilatoria, non essendo suffragata né da un solido principio di prova né da precise circostanze giustificative e non potendo rappresentare questo tipo di revisione una sorta di strumento «in bianco», sempre e comunque a disposizione della parte soccombente per tentare un recupero.

Nel merito, va rimarcato che la deliberazione della Giunta di proporre l'annullamento dell'elezione del senatore Patriarca discende esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici derivanti dall'applicazione del principio basilare rappresentato dal *favor voti* diretto a salvaguardare la validità dei voti contenuti nella scheda ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, nel pieno rispetto dei parametri di univocità e non riconoscibilità del voto.

L'esito di questo complesso lavoro istruttorio ha determinato un risultato numerico di per sé oggettivo, immediatamente segnalato dal ricorrente alla Giunta, accertato tuzioristicamente nella sua fondatezza dalla stessa Giunta mediante l'istituzione di un apposito Comitato che, come già segnalato, ha operato una revisione di tutte le schede nulle, bianche, contestate assegnate e non assegnate dall'Ufficio elettorale regionale.

La Giunta, riunitasi successivamente in seduta ordinaria il 23 luglio 2019, ha approvato, a maggioranza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, la presente relazione da presentare all'Assemblea, ritenendo di aver così sufficientemente illustrato le ragioni che sono alla base della sua decisione.

Propone pertanto al Senato di deliberare l'annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca in Emilia Romagna.

PAROLI, *relatore*